



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Tre casi in cui la multa autovelox non è a norma

Autore: Redazione | 10/11/2020



Multa autovelox, il verbale deve citare l'autorizzazione della Prefettura?

Ecco **tre casi in cui la multa autovelox non è a norma.**

Cosa rende innanzitutto illegittima una multa per eccesso di velocità elevata con autovelox? Sicuramente, l'assenza del **cartello di avviso del controllo elettronico della velocità**, cartello che deve essere posto a una ragionevole distanza minima dall'apparecchio e a non più di 4 km di distanza massima. La mancanza del cartello consente di ricorrere al giudice di pace per farsi annullare la contravvenzione.

La postazione con la polizia non deve essere necessariamente visibile, ben potendo essere nascosta dalla vegetazione o dal guardrail, ma la segnaletica preventiva deve essere chiara e facile da avvistare. Non deve pertanto essere coperta da vegetazione oppure oscurata da scritte con gli spray.

In secondo luogo, la multa autovelox non è a norma se non è stata eseguita correttamente la **taratura dell'autovelox**. In particolare, lo strumento deve essere sottoposto a check-up periodico, almeno **una volta all'anno**. La data dell'ultima taratura deve essere riportata necessariamente sul verbale, a pena di nullità della contravvenzione. Così come la taratura, è necessario esibire, su richiesta del conducente, il certificato di collaudo (quest'ultimo però viene rilasciato solo una volta, all'atto del primo utilizzo dello strumento).

In alcuni casi, però, c'è un ulteriore vizio di forma che rende illegittima la multa autovelox: si tratta della mancata indicazione, all'interno della multa, dell'**autorizzazione della Prefettura** che legittima il **controllo elettronico della velocità** su un determinato tratto di strada, senza la presenza degli agenti *in loco*.

Cerchiamo di spiegare meglio quest'ultimo requisito.

Gli autovelox che consentono il rilevamento della velocità da remoto - ossia senza la contestuale presenza della polizia che possa effettuare la cosiddetta «**contestazione immediata**» dell'infrazione - possono essere installati solo su autostrade e strade extraurbane principali. Qui, è consentita la cosiddetta «**contestazione differita**» ossia la rilevazione della multa in assenza del trasgressore e l'invio della stessa, con raccomandata, al suo indirizzo di residenza.

Su tutte le altre strade (urbane non di scorrimento, urbane di scorrimento, extraurbane secondarie) l'uso dell'autovelox è consentito solo con la «contestazione immediata». L'agente deve quindi fermare il conducente, contestargli l'infrazione e consegnargli il verbale. Ma, in via eccezionale, su tali

strade è consentita anche la contestazione differita se il Prefetto emette un'ordinanza di autorizzazione. Tale provvedimento deve tenere conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile la **contestazione immediata** in sicurezza.

Ebbene, secondo una recente sentenza della Cassazione **[1]**, la multa non è a norma, ed è quindi **nulla**, se il verbale non contiene l'indicazione degli estremi dell'ordinanza prefettizia che autorizza l'uso dell'autovelox in remoto. Questo non significa che il provvedimento del Prefetto debba anche essere allegato ma va necessariamente citato.

La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra, infatti, **un vizio di motivazione del provvedimento** sanzionatorio e non una mera irregolarità formale.

Il conducente ha infatti diritto di conoscere i **motivi** che hanno reso impossibile la contestazione immediata e consentito l'installazione dell'autovelox in quel tratto di strada.

Da qui, l'importanza di indicare gli estremi dei decreti autorizzativi, che devono essere completi e indicare con precisione l'inizio e la fine del tratto.

La mancata indicazione degli **estremi del decreto prefettizio** nel verbale pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa e non è recuperabile neppure nella fase eventuale di opposizione, se ad esempio l'ente accertatore producesse in udienza la copia del decreto.

Risultato: va annullata la multa per eccesso di velocità se il verbale non indica gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l'installazione dell'autovelox in quel tratto di strada.

Il decreto del Prefetto indica l'**esatta chilometrica** ove l'autovelox può essere collocato. L'installazione dello stesso in un diverso punto (precedente o successivo) rende nulla la multa. Così come è nulla la multa se l'autovelox è posto sul **lato della carreggiata** opposto a quello indicato nel decreto prefettizio. Questo succede perché, il più delle volte, tale decreto precisa in quale delle due direzioni è consentito fare i controlli. Se però tale specificazione non dovesse essere contenuta, l'autovelox potrebbe fotografare le auto provenienti da entrambe le direzioni.

L'obbligo di indicare gli estremi del decreto prefettizio vale anche nei casi di accertamenti effettuati attraverso gli **Scout speed**, i dispositivi di rilevamento della velocità montati su auto in movimento.

Note

[1] Cass. sent. n. 23551/20 del 27.10.2020. Autore immagine it.depositphotos.com